



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 18 in data: 02.02.2022	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO, AUSILIO TECNICO-LOGISTICO E CONTRIBUTO FINANZIARIO AL GRUPPO SPORTIVO ALPI SONDRIO PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA 'GRANFONDO' IN PROGRAMMA IL 27/02/2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **due** del mese di **febbraio** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente
ing. Giancarlo GARASSINO	Presente
Massimiliano D'APOLITO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rag. Roberto SASSO DEL VERME**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO, AUSILIO TECNICO-LOGISTICO E CONTRIBUTO FINANZIARIO AL GRUPPO SPORTIVO ALPI SONDRIO PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA 'GRANFONDO' IN PROGRAMMA IL 27/02/2022.

PARERI PREVENTIVI

=====

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

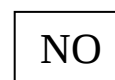
Addì, 02/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RANISE CORRADI RAFFAELE

=====

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 02/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Richiamato l'art. 13, comma 1, del TUEL 267/2000 in base al quale spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Dato atto che il Comune di Laigneglia fonda la propria economia in massima parte sul comparto turistico, al cui sviluppo concorrono un complesso di interventi e di iniziative legate alla cultura, all'arte, allo sport e alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche che richiedono un'adeguata promozione, organizzazione e gestione.

Ritenuto che quanto deliberato con la presente sia legato ad attività connesse a competenze proprie dell'Ente ed a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza ed in particolare sia strettamente inerente o coesistente alle funzioni amministrative sopra richiamate tale da costituirne una necessaria esplicazione.

Vista la nota pervenuta in data 11/01/2022, nostro protocollo n. 624, agli atti, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Alpi Sondrio di Caiolo SO chiede al Comune il patrocinio dell'Ente, l'ausilio tecnico logistico nonché un contributo finanziario per l'organizzazione della manifestazione "Granfondo Internazionale Laigneglia", corsa ciclistica amatoriale, in programma in data 27/02/2022.

Rilevato che l'iniziativa è organizzata ormai da anni a cornice della corsa ciclistica per professionisti Trofeo Laigneglia, organizzata dal Comune di Laigneglia, paese a forte vocazione turistico-sportiva, e che, arricchendo il calendario degli eventi sportivi del Comune, è finalizzata alla promozione dello sport e ad incentivare la pratica sportiva tra i giovani e i meno giovani.

Richiamato l'art. 32, comma 1 bis, della legge regionale 02/01/2007, n. 1 recante Testo Unico in materia di commercio, in base al quale tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione straordinaria può essere realizzata una sola volta all'anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nell'anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Tutte le manifestazioni inserite nell'elenco devono previamente essere concordate con le Associazioni di categoria.

Atteso che la manifestazione commerciale in parola è stata inserita nell'elenco 2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 216 del 29/10/2021, esecutiva ai sensi di Legge, e comunicata al competente ufficio regionale con nota prot. n. 20477 del 29/10/2021, agli atti.

Visto l'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i. in materia di esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali.

Rilevato altresì che l'Amministrazione Comunale intende proseguire a sostenere l'evento sportivo proposto, nell'interesse della collettività, convinta che questo genere di manifestazioni, seppur organizzate da terzi, siano veicolo di promozione e sostegno allo sviluppo della pratica sportiva, compito istituzionale del Comune.

Ravvisata l'utilità sociale dell'iniziativa anche per la parte commerciale, a motivo della pressoché assenza ad oggi di iniziative ed eventi a beneficio di residenti e turisti, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da SARS-COVID19.

Ritenuto, anche nell'intento di questa Amministrazione di contribuire, nel limite del possibile, alla ripartenza economica dei comparti particolarmente colpiti in questi mesi dalle misure restrittive sanitarie, di accogliere la proposta dell'Associazione.

Atteso che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte dell'Ente ad iniziative svolte da un soggetto terzo nell'interesse della collettività e riconducibili ai compiti istituzionali del Comune, rappresenta una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale sanciti dall'art. 118 della Costituzione, fermo restando il rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità presidiate dalla disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 241/1990 e all'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Visto il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/1991, il quale all'art. 16 prevede che:

- il Patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale;
- la concessione del Patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- il Patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Riconosciuto opportuno concedere il patrocinio del Comune per la sopra citata iniziativa nonché l'autorizzazione all'uso del logo del Comune Laigneglia sul materiale promozionale.

Considerato inoltre, per la buona riuscita della manifestazione, di supportarne l'organizzazione accordando all'ASD il seguente ausilio tecnico-logistico, precisando che esso in ogni caso sarà effettuato compatibilmente con gli impegni e le priorità degli Uffici Tecnici e del personale esecutivo loro assegnato e nel rispetto dei vigenti limiti in materia di lavoro straordinario autorizzabile:

- utilizzo gratuito del capannone ex Sar per il solo deposito materiale dal 21 al 28 febbraio c.a.;
- autorizzazione al parcheggio e alla sosta gratuiti dei camper in Piazza San Sebastiano, parte alta, lato monte, disponibile dalle ore 14.00 del 25/02 alle ore 20.00 del 27/02;
- utilizzo gratuito dell'area di Via dei Glicini e Piazza San Sebastiano parte bassa, per la parte non occupata da cantieri, dalle ore 14.00 di venerdì 25 febbraio alle ore 20.00 di domenica 27 febbraio 2022 per allestimento area expo;
- allacciamento e utilizzo corrente elettrica in esterno al servizio expo nelle giornate del 25, 26, 27 febbraio c.a.
- predisposizione del divieto di sosta con rimozione in Corso Badarò, ambo i lati, dalle ore 12.00 del 26/02 alle ore 18.00 del 27/02;
- fornitura delle transenne disponibili;
- esonero dal pagamento dei diritti vari per le pratiche amministrative presso l'Ufficio Commercio, fatta salva l'applicazione dell'imposta di bollo se dovuta.

Preso atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Alpi Sondrio in data 11/01/2022, con nota assunta a protocollo con n. 630 del 12/01/2022, ha trasmesso il Protocollo e istruzioni operative che individuano le misure e le norme comportamentali che regolano la manifestazione in parola.

Precisato che:

- l'organizzazione della manifestazione su citata è a rischio esclusivo dell'ASD Alpi Sondrio e pertanto è suo onere essere dotata di apposita RCT e richiedere ed ottenere i necessari nulla osta, permessi, autorizzazioni previsti dalla Legge presso Autorità ed Uffici, dare il preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31, adottare le misure organizzative in materia di *safety* e *security* nelle pubbliche manifestazioni (c.d. Circolare Piantedosi del 18/07/2018 e smi) e fornirne copia all'Ente;
- l'iniziativa dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti norme di Legge in materia di polizia amministrativa, pubblica sicurezza, viabilità, compresa la verifica dell'agibilità dell'area ai sensi dell'art. 80 TULPS, ove ricorra la fattispecie, e delle misure e limitazioni in materia igienico-sanitaria per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti nel tempo;
- l'Associazione rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati a persone o cose a causa e/o nel corso dell'evento patrocinato;
- il Comune si riserva sin d'ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in ogni momento, anche senza preavviso, di modificare, differire od annullare l'evento per superiori ragioni di pubblico interesse, di salute od igiene pubblica;
- l'Organizzazione e i partecipanti dovranno in ogni caso attenersi a quanto dispone il codice della strada in materia di viabilità, passi carrai e incolumità pubblica nonché alle prescrizioni che di volta in volta dovesse fornire loro la Polizia Locale o la Capitaneria in materia di demanio marittimo. In particolare sulla area pubblica occupata dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - o dovrà sempre essere lasciato uno spazio libero, di almeno ml. 3,00, antistante l'occupazione al fine di permettere il regolare transito pedonale e veicolare, specie dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità;
 - o dovrà sempre essere garantito il libero accesso alle civili abitazioni, magazzini, box, esercizi commerciali ed esercizi pubblici presenti in zona;
 - o dovrà sempre essere concesso il libero transito ai veicoli dei concessionari di passi carrai presenti nelle aree suindicate per raggiungere la loro proprietà;
 - o le occupazioni dovranno essere sempre presidiate e facilmente amovibili in caso di transito di mezzi di soccorso;
- l'Organizzazione ed i partecipanti sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità vigenti sul territorio comunale, pena l'applicazione di sanzioni e/o il rimborso di spese per interventi straordinari non compresi in appalto che il Comune si trovi costretto a richiedere al gestore del servizio, ed in ogni caso previi accordi con gli Uffici competenti e a lasciare gli spazi pubblici, una volta conclusa la manifestazione, in condizioni decorose e gli immobili comunali utilizzati puliti, integri ed in ordine.

Atteso che l'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'importanza delle gare ciclistiche per Laigueglia e comprensorio sia a livello sportivo che turistico, in quanto portano impulso all'economia locale, intende aderire alla richiesta del G.S. Alpi Sondrio concedendo un contributo di € 7.200,00, a pena di revoca nell'ipotesi di accertate violazione delle prescrizioni su fornite in ordine all'utilizzo dei beni immobili comunali o danni ad essi occorsi.

Preso atto che il regolamento comunale prevede che il contributo stesso venga erogato secondo i seguenti criteri: il 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle manifestazioni ed il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la manifestazione per cui il contributo è stato concesso. Dato atto che qualora il bilancio consuntivo della manifestazione rendicontasse spese inferiori e/o entrate maggiori rispetto a quanto preventivato, il relativo contributo concesso dal Comune verrà ridotto proporzionalmente.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30/12/2021, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 30/12/2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Visto l'art.48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale.

Visto ed applicato lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii..

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese.

DELIBERA

Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Alpi Sondrio il patrocinio del Comune di Laigueglia come richiesto nella comunicazione prot. n. 624 del 12/01/2022, agli atti d'ufficio, per l'organizzazione della gara ciclistica amatoriale "Granfondo Internazionale Laigueglia", in programma in data 27 febbraio 2022 nonché di autorizzare l'uso del logo del Comune Laigueglia sul materiale promozionale.

Di concedere altresì, per le motivazioni di cui in premessa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Alpi Sondrio il seguente ausilio tecnico logistico:

- utilizzo gratuito del capannone ex Sar per il solo deposito materiale dal 21 al 28 febbraio c.a.;
- autorizzazione al parcheggio e alla sosta gratuiti dei camper in Piazza San Sebastiano, parte alta, lato monte, disponibile dalle ore 14.00 del 25/02 alle ore 20.00 del 27/02;
- utilizzo gratuito dell'area di Via dei Glicini e Piazza San Sebastiano parte bassa, per la parte non occupata da cantieri, dalle ore 14.00 di venerdì 25 febbraio alle ore 20.00 di domenica 27 febbraio 2022 per allestimento area expo;
- allacciamento e utilizzo corrente elettrica in esterno al servizio expo nelle giornate del 25, 26, 27 febbraio c.a.
- predisposizione del divieto di sosta con rimozione in Corso Badarò, ambo i lati, dalle ore 12.00 del 26/02 alle ore 18.00 del 27/02;
- fornitura delle transenne disponibili;
- esonero dal pagamento dei diritti vari per le pratiche amministrative presso l'Ufficio Commercio, fatta salva l'applicazione dell'imposta di bollo se dovuta.

Di stabilire che:

- l'organizzazione della manifestazione su citata è a rischio esclusivo dell'ASD Alpi Sondrio e pertanto è suo onere essere dotata di apposita RCT e richiedere ed ottenere i necessari nulla osta, permessi, autorizzazioni previsti dalla Legge presso Autorità ed Uffici, dare il preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31, adottare le misure organizzative in materia di *safety* e *security* nelle pubbliche manifestazioni (c.d. Circolare Piantedosi del 18/07/2018 e smi) e fornirne copia all'Ente;
- l'iniziativa dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti norme di Legge in materia di polizia amministrativa, pubblica sicurezza, viabilità, compresa la verifica dell'agibilità dell'area ai sensi dell'art. 80 TULPS, ove ricorra la fattispecie, e delle misure e limitazioni in materia igienico-sanitaria per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti nel tempo;

- l'Associazione rimane l'unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati a persone o cose a causa e/o nel corso dell'evento patrocinato;
- il Comune si riserva sin d'ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in ogni momento, anche senza preavviso, di modificare, differire od annullare l'evento per superiori ragioni di pubblico interesse, di salute od igiene pubblica;
- l'Organizzazione e i partecipanti dovranno in ogni caso attenersi a quanto dispone il codice della strada in materia di viabilità, passi carrai e incolumità pubblica nonché alle prescrizioni che di volta in volta dovesse fornire loro la Polizia Locale o la Capitaneria in materia di demanio marittimo. In particolare sulla area pubblica occupata dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - o dovrà sempre essere lasciato uno spazio libero, di almeno ml. 3,00, antistante l'occupazione al fine di permettere il regolare transito pedonale e veicolare, specie dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità;
 - o dovrà sempre essere garantito il libero accesso alle civili abitazioni, magazzini, box, esercizi commerciali ed esercizi pubblici presenti in zona;
 - o dovrà sempre essere concesso il libero transito ai veicoli dei concessionari di passi carrai presenti nelle aree suindicate per raggiungere la loro proprietà;
 - o le occupazioni dovranno essere sempre presidiate e facilmente amovibili in caso di transito di mezzi di soccorso;
- l'Organizzazione ed i partecipanti sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità vigenti sul territorio comunale, pena l'applicazione di sanzioni e/o il rimborso di spese per interventi straordinari non compresi in appalto che il Comune si trovi costretto a richiedere al gestore del servizio, ed in ogni caso previi accordi con gli Uffici competenti e a lasciare gli spazi pubblici, una volta conclusa la manifestazione, in condizioni decorose e gli immobili comunali utilizzati puliti, integri ed in ordine.

Di concedere in favore del G.S. Alpi Sondrio ASD di Caiolo (SO) un contributo di € 7.200,00, a pena di revoca nell'ipotesi di accertate violazione delle prescrizioni su fornite in ordine all'utilizzo dei beni immobili comunali o danni ad essi occorsi.

Di dare atto che, fermo quanto deliberato al punto precedente:

- il contributo verrà erogato secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale con le seguenti modalità: il 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle manifestazioni ed il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la manifestazione per cui il contributo è stato concesso.
- qualora il bilancio consuntivo della sopracitata manifestazione rendicontasse spese inferiori e/o entrate superiori a quanto preventivato, il relativo contributo concesso dal Comune verrà ridotto proporzionalmente.

Di autorizzare i Responsabili dei Settori competenti per materia ad assumere, a mezzo di proprie determinazioni, tutte le iniziative ritenute necessarie a quanto sopra, da espletarsi in conformità alla presente, fermo restando che il supporto ed ausilio tecnico-logistico concesso in ogni caso sarà effettuato compatibilmente con gli impegni e le priorità degli Uffici Tecnici e del personale esecutivo loro assegnato e nel rispetto dei vigenti limiti in materia di lavoro straordinario autorizzabile.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Rag. Roberto SASSO DEL VERME

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 16.02.2022 al giorno 02.03.2022.

Laigueglia, 16.02.2022

IL MESSO COMUNALE
Dott. Raffaele RANISE CORRADI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Ai sensi art.125 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che il presente verbale, oggi 16.02.2022 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. 3144 ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 16.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134, comma 3° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data _____.

Laigueglia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI